



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 488
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

RINNOVO CONCESSIONE A INWIT SPA DI MQ. 84,00 DELLA P.F. 140/1 C.C. RIVA (SITO PUBBLICO N. 7 - CAMPI) PER IL MANTENIMENTO DI IMPIANTI DESTINATI A GARANTIRE IL PUBBLICO SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E SOSPENSIONE VINCOLO DI USO CIVICO AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 6, DELLA LP N. 6/2005.

L'anno duemilaventidue, addì quindici del mese di dicembre (15-12-2022), alle ore 09:55 nella Sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti i signori:

SANTI CRISTINA	- Sindaco
BETTA SILVIA	- Vice Sindaco
MATTEOTTI PIETRO	- Assessore
MALFER MAURO	- Assessore
GRAZIOLI LUCA	- Assessore

Risulta assente il signor:

POZZER LORENZO	- Assessore
----------------	-------------

Assiste la Sig.ra CATTOI ANNA - Segretario generale reggente

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la sig.ra SANTI CRISTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 1542 dell'ordine del giorno.

Relazione.

In esecuzione della delibera della Giunta Municipale n. 1488 di data 17/03/2015, con contratto prot. 201500008681 sottoscritto in data 21/04/2015, si riconosceva in concessione a Vodafone Omnitel BV (a cui Inwit Spa è subentrata a seguito di fusione societaria con atto del 25.03.2020 a rogito del notaio Carlo Marchetti di Milano) fino al 31/12/2022, una porzione di terreno di proprietà comunale catastalmente contraddistinta con parte della p.f. 140/1 C.C. Riva per una superficie di mq. 84,00, per la realizzazione, installazione e mantenimento di impianti destinati a garantire il pubblico servizio di telefonia mobile secondo i requisiti e parametri di localizzazione definiti con delibera del Consiglio Comunale n. 149/2007 e qualificando quindi l'area in Sito Pubblico n. 7 - Campi.

Con la medesima deliberazione giuntale è stata inoltre disposta la sospensione ai sensi dell'art. 15 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 del vincolo di uso civico gravante sull'area di mq. 84,00 della p.f. 140/1 C.C. Riva costituente il citato Sito Pubblico n. 7, dalla data del provvedimento stesso e fino al 31/12/2022, periodo inferiore a 9 anni (7 anni 9 mesi 14 giorni) motivo per cui non si è resa necessaria l'autorizzazione da parte del competente Servizio Autonomie Locali della PAT.

In vista della prossima scadenza del suddetto contratto, con nota assunta al protocollo comunale in data 22/11/2022 n. 44250, la società Inwit Spa ha manifestato l'interesse al mantenimento delle infrastrutture per comunicazioni elettroniche presso il Sito Pubblico n. 7 per ulteriori 9 anni, chiedendo conseguentemente il rinnovo della concessione.

La ricollocazione del Sito n. 7 presso l'area in parola, costituita da una porzione di terreno classificata a "bosco" lungo la strada forestale "Valmera" e soggetta al diritto d'uso civico, è il risultato dell'elaborazione di simulazioni di induzione elettromagnetica da parte di ditta specializzata, la quale ha individuato nell'area in questione il sito maggiormente idoneo ad ospitare un impianto di telefonia cellulare presso l'abitato di Campi, soprattutto rispetto all'originaria posizione presso il cimitero della frazione.

L'impianto di telefonia mobile in questione, risulta indispensabile per garantire una copertura di rete soddisfacente nella frazione montana di Campi, in mancanza del quale, trattandosi di una zona non facilmente accessibile e priva di infrastrutture affini, risulterebbe in gran parte scoperta, a scapito della sicurezza e della qualità di vita di imprese locali, cittadini e turisti.

La disciplina relativa all'amministrazione dei beni di uso civico, contenuta nella Legge Provinciale 14 giugno 2005, n. 6 e nel relativo regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg., prevede che possa essere sospeso il vincolo d'uso civico per la realizzazione di opere, di interventi o impianti di pubblica utilità, ivi inclusi quelli finalizzati a garantire servizi pubblici essenziali, nonché per consentire la concessione in uso a titolo oneroso secondo il regime pubblicistico della concessione, la quale preveda e disciplini le forme specifiche di utilizzo del bene, la durata, il corrispettivo nonché gli obblighi e le garanzie poste a carico dei soggetti terzi a tutela del bene stesso. La normativa prevede inoltre che per l'esecuzione di atti deliberativi comportanti la sospensione del diritto di uso civico per una durata pari o superiore a 9 anni sia richiesta l'autorizzazione del competente servizio provinciale.

Nello specifico il rinnovo della concessione in parola per ulteriori 9 anni, è quindi subordinato all'emissione del provvedimento di autorizzazione alla sospensione del vincolo di uso civico ai sensi dell'art. 15 comma 6 della L.P. n. 6/2005 da parte del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, il quale tuttavia, richiedendo un iter procedurale di 60 giorni per la sua valutazione/emissione ed essendo ormai giunti in prossimità della scadenza dell'attuale concessione, non potrà essere senz'altro emesso entro il termine contrattuale del 31/12/2022.

Per quanto sopra quindi e per il periodo strettamente necessario all'ottenimento dell'autorizzazione alla sospensione del vincolo ex art. 15 comma 6 della L.P. n. 6/2005 da parte del citato Servizio Provinciale ed alla conseguente sottoscrizione dell'atto, si rende necessaria una proroga del contratto di concessione originario prot. 201500008681 sottoscritto in data 21/04/2015, alle medesime condizioni e clausole nello stesso previste, stabilendone fin d'ora la scadenza al 30/06/2023 o alla data di sottoscrizione della nuova concessione nel caso in cui la stessa abbia luogo prima di detto termine.

Per quanto concerne la determinazione del canone, secondo le disposizioni della Legge Provinciale n. 6/2005 ed in relazione alla natura di terreno ad uso civico classificato a "bosco", l'occupazione dell'area non è soggetta al canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria di cui alla Legge n. 160/2019 – art. 1, commi 816 e seguenti, ma ad un canone patrimoniale con funzione di corrispettivo rapportato sia all'entità dell'occupazione e della collocazione periferica dell'impianto, che al vantaggio generale per la collettività seppur in mancanza del godimento del diritto di uso civico da parte dei censiti del Comune di Riva del Garda sull'area in concessione.

A supporto di quanto sopra, si richiama la Circolare n. 7/2014, riconfermata con Circolare di data 3/12/2021, con la quale il Consorzio dei Comuni Trentini evidenzia la propria posizione formale circa l'esclusione dei beni soggetti a diritto d'uso civico dall'ambito di applicabilità dell'art. 93 del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche). Nello specifico il Consorzio richiama la Risoluzione 20/11/1997, n. 223/E del Ministero delle Finanze secondo la quale l'uso civico, sebbene si presenti nella sua disciplina con notevoli analogie rispetto a quella dei beni demaniali, ha tuttavia una natura giuridica diversa ed è soggetta a particolari criteri che ne regolano l'amministrazione e la tutela. Il Ministero ribadisce, che pur volendo attribuire all'uso civico il carattere sostanziale della demanialità, l'esclusione della tassa di occupazione suolo pubblico rimarrebbe comunque confermata, in quanto trattandosi di terreni incolti mancherebbe l'effettiva destinazione degli stessi all'uso pubblico generalizzato, il quale come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezioni unite, con sentenza n. 6950 del 23/03/1993, rappresenta l'elemento indispensabile per l'imposizione. La Legge Provinciale infatti, in caso di concessione d'uso di tali beni, impone il pagamento di un corrispettivo, obbligazione ben diversa dal pagamento di una tassa o di un canone per l'occupazione di suolo pubblico.

Allo scopo quindi, con perizia di stima di data 2/12/2022 prot. 45921 a firma del geom. Fabio Depentori, è stato quantificato in euro 840,00 annui il canone iniziale di concessione per la messa a disposizione dell'area di mq. 84,00 della p.f. 140/1 C.C. Riva ad Inwit Spa per ulteriori 9 anni e per le finalità di cui al presente provvedimento, da destinare alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'amministrazione e alla gestione del patrimonio d'uso civico secondo quanto previsto all'art. 10 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6.

Con nota protocollo n. 2022046140 si è provveduto ad inoltrare ad Inwit Spa, formale proposta di accettazione delle condizioni contrattuali che il Comune di Riva del Garda ha stabilito al fine di aderire all'istanza dalla stessa presentata, relativa al rinnovo della concessione d'uso del Sito Pubblico n. 7 - Campi, alla quale con nota prot. 2022046702 la Società ha riscontrato positivamente.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore Luca Grazioli, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Vista la Legge Provinciale 14 giugno 2005, n. 6 recante “Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico” e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg.

Viste inoltre le direttive per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi previsti dalla L.P. n. 6/2005, approvate con delibera della Giunta Provinciale n. 2161 di data 11 ottobre 2013.

Vista la richiesta pervenuta al prot. n. 44250 in data 22/11/2022 da parte della società Inwit Spa (subentrata a Vodafone Omnitel BV nel contratto prot. 201500008681 a seguito di fusione societaria con atto del 25.03.2020 a rogito del notaio Carlo Marchetti di Milano) relativa al rinnovo per ulteriori 9 anni della concessione riferita all'area di mq. 84,00 della p.f. 140/1 C.C. Riva, appartenente alla categoria dei beni soggetti al diritto di uso civico.

Considerato che sussistono le condizioni di cui all'articolo 15, comma 1 della L.P. n. 6/2005, si rende necessario chiedere al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento l'autorizzazione, di cui al comma 6 del medesimo articolo, alla sospensione del vincolo d'uso civico gravante sulla p.f. 140/1 C.C. Riva, limitatamente all'area di mq. 84,00 sulla quale insiste l'infrastruttura di telefonia mobile, per il periodo di 9 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del nuovo disciplinare di concessione.

Ritenuto inoltre, nelle more dell'emissione del provvedimento di autorizzazione ex art. 15, comma 6, della L.P. n. 6/2005 e della conseguente sottoscrizione del nuovo atto di concessione, di riconoscere ad Inwit Spa una proroga del contratto di concessione originario prot. 201500008681 di data 21/04/2015, alle medesime condizioni e clausole, stabilendone fin d'ora la scadenza al 30/06/2023 o alla data di sottoscrizione della nuova concessione nel caso in cui la stessa abbia luogo prima di detto termine.

Visto lo schema del disciplinare di concessione di mq. 84,00 della p.f. 140/1 C.C. Riva per il mantenimento di impianti destinati a garantire il pubblico servizio di telefonia mobile presso la frazione di Campi, costituenti il Sito Pubblico n. 7, per la durata di 9 anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, al canone annuo iniziale di euro 840,00 da destinare

alla manutenzione ed alla gestione del patrimonio d'uso civico e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione.

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Su invito dell'Assessore al PATRIMONIO - GRAZIOLI LUCA;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di chiedere, per le motivazioni espone in premessa, al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 15 commi 1 e 6 della L.P. n. 6/2005, l'autorizzazione alla sospensione del vincolo di uso civico, gravante sulla p.f. 140/1 C.C. Riva, limitatamente alla superficie di mq. 84,00 sui cui insiste il Sito Pubblico n. 7 – Campi, per il periodo di 9 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto di concessione con la società Inwit Spa di cui al successivo punto 2.;
2. di riconoscere in concessione a Inwit Spa (C.F. 08936640963) con sede legale in Milano – Via Gaetano Negri 1, l'uso dell'area di proprietà comunale di mq. 84,00 della p.f. 140/1 C.C. Riva, per il mantenimento di impianti destinati a garantire il pubblico servizio di telefonia mobile presso il Sito Pubblico n. 7 – Campi, per la durata di 9 anni, con decorrenza dalla sottoscrizione del disciplinare e fino al 31/12/2031, subordinando la formalizzazione dell'atto all'emissione dell'autorizzazione di cui al precedente punto 1.;
3. di approvare lo schema del disciplinare di concessione di cui al punto 2. con il quale sono stabiliti il fine, la durata e le condizioni del rapporto concessorio, il quale si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Responsabile dell'Area Patrimonio e Qualità Urbana, ad intervenuta esecutività del presente provvedimento, nonché all'emissione dell'autorizzazione di cui al punto 1., alla sottoscrizione dello stesso con facoltà di introdurre le modifiche necessarie non sostanziali nel pubblico interesse;
4. di prorogare, nelle more dell'emissione del provvedimento di autorizzazione ex art. 15 comma 6 della L.P. n. 6/2005 e per le motivazioni descritte in premessa, la durata dell'originario contratto di concessione prot. 201500008681 di data 21/04/2015, alle medesime condizioni e clausole nello stesso contenute, stabilendone la scadenza al

30/06/2023 o alla data di sottoscrizione del nuovo disciplinare di concessione di cui al punto 2. nel caso in cui la stessa abbia luogo prima di detto termine;

5. di prorogare, ai fini del precedente punto 4. e per la medesima durata, la sospensione del vincolo di uso civico ai sensi dell'art. 15 della L.P. n. 6/2005, previamente sospeso per 7 anni, 9 mesi e 14 giorni con deliberazione della Giunta Municipale n. 1488 di data 17/03/2015, dando atto che la durata complessiva della sospensione del vincolo disposta autonomamente dal Comune e riferita al contratto di concessione prot. 201500008681 e relativa proroga, risulta inferiore ad anni 9;
6. di destinare l'introito derivante dalla concessione di cui al precedente punto 2. alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'amministrazione e alla gestione del patrimonio d'uso civico secondo quanto previsto all'art. 10 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6;
7. di accertare l'entrata derivante dal canone di concessione annuo di euro 840,00 di cui al precedente punto 2. al capitolo 3246 del Bilancio di Previsione 2022-2024, esercizi finanziari 2023, 2024 e successivi fino al 2031;
8. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., al fine dell'inoltro dell'istanza per la sospensione del vincolo d'uso civico.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1 – schema contratto concessione

Patr/ai

/mcdp.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Cristina Santi

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Anna Cattoi

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- iter pubblicazione ed esecutività.